

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1303

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCHI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 31 luglio 1987

Norme sull'attività della Corte dei conti nella sua funzione di controllo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripresentiamo la proposta di legge n. 256 dell'VIII Legislatura, del 4 luglio 1979, riproposta nella IX con il numero 306 del 9 agosto 1983, perché quanto mai attuale in relazione alle successive esperienze.

È opinione generalmente accolta dalla dottrina giuridica, avallata dalla più accorta pubblicistica e da vasti settori del Parlamento, che la vigente disciplina del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sia, per molti aspetti, carente e progressivamente inadeguata di fronte all'estendersi del sistema delle contribuzioni dello Stato e delle regioni ai più svariati enti pubblici e privati.

Giuristi, attenti al fenomeno sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, sono stati unanimi nel rilevare, pur con diverse motivazioni, l'inadeguatezza della legge 21 marzo 1958, n. 259, ad assicurare un controllo tempestivo, efficiente, non meramente formale. È vero, infatti, che se parte della dottrina ha contestato l'ampiezza del controllo istituito con la legge di attuazione, rispetto a quanto previsto dal dettato costituzionale, la maggioranza degli autori rileva soprattutto la scarsa funzionalità di un sistema legislativo che si definisce « di controllo » anche se consta di uno solo degli elementi caratterizzanti i controlli amministrativi e, cioè, il giudizio e non anche la misura. Ciò che in pratica è vero, anche

se è stato affermato (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 24 febbraio 1967, n. 1) che i rilievi attinenti « alla legittimità dei singoli atti sono formulati nella funzione istituzionale di controllo della Corte dei conti sugli enti ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione e della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto sono preordinati alla dimostrazione delle irregolarità della gestione dei singoli enti... Tali rilievi... non producono la inefficacia degli atti, dichiarati illegittimi, ma accertano in maniera concreta la illegittimità degli atti stessi nei confronti degli enti che li hanno posti in essere, dei ministri che ne hanno la vigilanza e del Parlamento... Costituisce naturalmente un onere degli enti pubblici, dei Ministeri competenti e del Parlamento, il trarre le conseguenze delle predette pronunce... e il compiere l'azione necessaria... ». In seguito al rilievo, infatti, sorge l'obbligo dell'ente e del ministero vigilante di provvedere con i mezzi propri della disciplina degli atti, nel caso che il rilievo investa la legittimità o la regolarità di questi; ovvero con i mezzi sanzionatori propri della disciplina delle attività, qualora il rilievo investa quest'ultima, considerata nel suo complesso. Il rilievo della Corte ha, quindi, efficacia sanzionatoria, perché all'obbligo che ne deriva i Ministeri competenti (e l'ente) non potrebbero sottrarsi senza subire le ulteriori conseguenze di un tale comportamento restando affidato, al limite, al Parlamento il compito di adottare in sede politica o legislativa i provvedimenti necessari.

La citata pronuncia del Consiglio di Stato, occasione di accese discussioni e di sottili commenti, non ha tuttavia dato luogo nella pratica ad alcun cambiamento di indirizzo tanto che non si è saputo di sanzioni adottate dal giudice (Corte dei conti in sede di giurisdizione di responsabilità) per danni derivati all'ente dalla mancata esecuzione dei rilievi dell'organo di controllo.

Venendo più specificatamente a considerare la normativa vigente, al fine di evidenziarne le carenze, occorre notare che, in primo luogo, il controllo è dispo-

sto in alcuni casi ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con differenti modalità, per gli enti contemplati dall'articolo 2 e dall'articolo 12, mentre altre volte, esso è stabilito da norme diverse che prevedono la partecipazione di un magistrato della Corte agli organi di revisione. In altri casi ancora, le varie discipline si sovrappongono.

In sintesi, si può dire che la legge 21 marzo 1958, n. 259, delinea i seguenti sistemi di controllo:

1) gli enti destinatari dei contributi continuativi di cui all'articolo 2 sono soggetti al controllo « cartolare » o documentale;

2) presso gli enti pubblici a partecipazione statale, di cui all'articolo 12, è nominato un magistrato della Corte in posizione indipendente dagli organi degli enti stessi;

3) gli enti controllati ai sensi di norme diverse da quelle introdotte dalla legge del 1958 comprendono un magistrato della Corte nell'organo di revisione;

4) infine, presso gli enti controllati sia ai sensi della legge del 1958, sia in forza di diverse disposizioni, si può verificare la seguente combinazione delle precedenti figure:

a) controllo del magistrato, membro dell'organo di revisione o del magistrato in posizione indipendente;

b) controllo cartolare e controllo del magistrato membro dell'organo di revisione.

La duplicazione delle forme di controllo è, in alcuni casi, ammessa dalla legge del 1958: a norma dell'articolo 15, infatti, gli enti sottoposti alla disciplina della legge stessa devono escludere dagli organi di revisione i magistrati della Corte, solo quando la loro partecipazione sia disposta in esecuzione dei decreti del 1939 e del 1942; non, quindi, nei casi in cui sia prevista da altre norme.

Per spiegare la diversità delle forme di controllo, previsto dalla legge del 1958, si è parlato dell'esigenza di un intervento

più pronto e penetrante nei confronti degli enti pubblici a partecipazione statale, in ragione della loro importanza e della complessità della gestione, anche se è evidente che l'argomento non ha molto fondamento in tesi generale. Alcuni enti pubblici contemplati dall'articolo 12 sono, infatti, di notevole rilievo, ma non minore importanza deve attribuirsi ad altri enti, quali ad esempio i maggiori istituti previdenziali, compresi nelle ipotesi previste dall'articolo 2.

La disciplina legislativa introduce, quindi, senza convincente giustificazione una deroga al principio della unitarietà del controllo, principio che, se per un verso, risponde alla esigenza di garantire uguale trattamento in casi non dissimili, per altro verso costituisce un connotato istituzionale della funzione della Corte.

Va detto ancora che la molteplicità delle fonti normative ha determinato incertezze nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme. Basti pensare al caso sopra accennato, in cui la funzione di controllo presso il medesimo ente è ascrivita a due magistrati che occupano diverse posizioni. Ulteriore motivo di incertezza, infine, è offerto dal disposto dell'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, che istituisce la sezione del controllo per l'adempimento « dei compiti di cui alla presente legge », per cui solo in via interpretativa la competenza dell'organo e le procedure da questo seguite si sono estese agli enti che la Corte controlla in base a norme diverse dalla legge predetta.

Scarsa efficacia ed inconvenienti del controllo cartolare.

Il controllo sugli enti indicati dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, si svolge esclusivamente attraverso l'esame degli atti comunicati alla Corte, cioè in una forma che non risponde all'esigenza di una conoscenza tempestiva ed esauriente delle vicende della gestione finanziaria, che sta alla base di un efficiente controllo.

Accade, infatti, sovente che talune iniziative dell'ente non vengano in evidenza nella documentazione trasmessa, che d'altra parte, il più delle volte, non rappresenta in tutti i suoi aspetti il processo formativo delle decisioni adottate con riguardo alle ragioni determinanti, ad eventuali motivi di dissenso espressi nelle sedi collegiali, alle scelte alternative che possono essere state proposte. Per altro verso, il completamento dell'informatica della Corte richiede uno scambio di note con l'ente che si svolge attraverso la produzione in serie successive di dati conoscitivi, precisazioni, chiarimenti, prospettazioni di nuove questioni, rendendo così la fase istruttoria lunga, laboriosa e di esito non sempre soddisfacente.

In conseguenza dell'assetto ora descritto i motivi di illegittimità espressi dalla Corte sono espressi, di regola, per la prima volta nei confronti di un atto ormai perfezionato, senza possibilità di una loro rappresentazione in sede preliminare. Tutti inconvenienti, questi, che non si verificano, invece, quando il controllo si svolge, come previsto dall'articolo 12 della legge del 1958, con l'intervento di un magistrato della Corte, che segue i lavori degli organi collegiali dell'ente e può dare avviso delle questioni di legittimità insorgenti nei confronti di atti in via di formazione.

Necessità di una disciplina legislativa dell'organizzazione e del funzionamento della Sezione.

La legge 21 marzo 1958, n. 259, si limita a prevedere, con l'articolo 9, la istituzione di una speciale sezione per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti, previsione normativa del tutto inadeguata, in considerazione della natura e della rilevanza della funzione del controllo, di fronte all'esigenza di fornire idonee garanzie di valido funzionamento. Si è perciò deciso di dettare precise disposizioni sulla composizione della sezione e sui modi di svolgimento della sua attività.

Insufficiente disciplina della fase istruttoria del controllo.

La legge del 1958 prevede la comunicazione alla Corte dei documenti finali degli esercizi finanziari (articolo 4), il potere della Corte di acquisire notizie, presso enti e presso i competenti ministeri (articoli 5 e 6), l'intervento di un magistrato presso gli organi collegiali degli enti pubblici con partecipazione statale (articolo 12). La Corte, inoltre, può avvalersi del generale potere di informazione attribuitole dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Così queste norme regolano il momento conoscitivo, da parte della Corte, delle vicende delle gestioni finanziarie ma non prevedono, tuttavia, alcuna sanzione valida a carico del soggetto responsabile, nel caso di omessa comunicazione degli atti richiesti né, d'altra parte, si è ritenuto fin qui di invocare l'intervento del giudice penale trattandosi di omissione di atti di ufficio (articolo 328 del codice penale).

Per altro verso, non viene in considerazione, nella disciplina normativa, il momento delle « audizioni » dei soggetti interessati, attraverso l'acquisizione delle ragioni che essi intendono addurre a giustificazione del proprio comportamento. Si tratta di un elemento valutativo essenziale per il corretto svolgimento del controllo, complementare alla comunicazione di atti e notizie.

L'audizione tende, infatti, a soddisfare l'esigenza del contraddittorio, in senso lato. Può attuarsi, tuttavia, pur senza l'introduzione di tutti i modi tipici di questo istituto (costituzione delle due parti, in senso processuale, e del giudice; formalizzazione della fase dibattimentale del procedimento), limitandosi, anche per ragioni di economia e celerità del giudizio, all'acquisizione di deduzioni scritte ed eventualmente anche orali dei soggetti interessati.

Inadeguata formulazione della norma sul controllo degli enti pubblici con partecipazione statale.

A tenore dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il controllo sugli enti pubblici con partecipazione statale è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione. La formula non determina i poteri ed i compiti del magistrato presso l'ente, né la sua posizione presso la sezione della Corte. Si sono profilate, così interpretazioni restrittive, non concordanti con la ratio della norma e con le istanze di un efficiente controllo.

La funzione di controllo non può, infatti, reputarsi assolta con la mera presenza del magistrato alle riunioni degli organi collegiali dell'ente, ma postula il riconoscimento di poteri di intervento, per l'acquisizione dei dati informativi necessari alla formulazione del giudizio. D'altra parte la posizione del magistrato presso la sezione deve stabilirsi, muovendo dal presupposto che il controllo è funzione dell'organo collegiale, cui spetta la pronuncia sulle questioni introdotte dal magistrato nominato presso l'ente o comunque sottoposte al suo esame. Il magistrato, per altro verso, deve integrare il collegio, quando si trattino questioni concernenti l'ente presso il quale egli esplica le funzioni.

Mancanza di specifiche misure comminatorie conseguenti ai rilievi.

La legge 21 marzo 1958, n. 259, prevede la formulazione di rilievi da parte della Corte, ma ad essi non riconnette, come si è visto, nonostante la nota pronuncia del Consiglio di Stato, alcuna sanzione che fornisca un principio di garanzia di realizzazione delle istanze affermate dall'organo di controllo.

Parte della dottrina — e la tesi è stata più volte sostenuta da molti magistrati della Corte in occasione di vari convegni di studio — sembra propendere per una sanzione collegata alla responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori, una ipotesi alla quale, in sostanza, anche noi ci siamo avvicinati, pur affermando la possibilità dell'intervento del giudice penale.

Mancata previsione della comunicazione dei rilievi agli enti interessati.

I rilievi della Corte sulle irregolarità della gestione finanziaria degli enti sono formulati ai sensi dell'articolo 8 della legge del 1958, ai ministeri competenti. La norma non fa, per altro, menzione della comunicazione dei rilievi agli enti stessi che pur devono esserne i primi destinatari, poiché su di essi incombe in primo luogo il dovere di adottare le misure riparatorie, in conformità alle pronunce della Corte.

Difettosa formulazione della norma che esclude dal controllo gli istituti di credito.

L'articolo 13 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dichiara la inapplicabilità della legge stessa agli « istituti di credito sottoposti alla vigilanza dell'ispettorato del credito ». Si è detto, in sede interpretativa, che la fattispecie normativa non comprende gli istituti di finanziamento a medio e lungo termine, designando essa sola le aziende di credito a breve termine, poiché unicamente queste sono soggette alla « vigilanza » della Banca d'Italia (sostituitasi all'Ispektorato) e, per altro verso, solo nei confronti di queste può affermarsi l'esigenza di garantire il segreto bancario, che costituisce l'unica istanza valida per giustificare l'esclusione del controllo della Corte.

La formula legislativa, per altro, può offrire appiglio a soluzioni interpretative

che arbitrariamente sottraggono al controllo della Corte anche gli istituti di finanziamento. Convienne, dunque, modificare la dizione, eliminando ogni possibilità di equivoco.

Mancata pubblicità della comunicazione delle relazioni della Corte al Parlamento.

L'articolo della legge 21 marzo 1958, n. 259, prescrive che la Corte riferisca alle due Camere sui risultati del controllo eseguito. Non è, tuttavia, prevista la pubblicità di tale comunicazione, che pur sembra opportuna, nella considerazione dell'interesse generale che essa riveste. Si propone, dunque, che la notizia sia pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura della stessa Corte.

Eliminazione della duplicazione del controllo.

La nuova normativa proposta si muove nell'ambito del sistema delineato dal legislatore del 1958. Non abbiamo, infatti, voluto che andasse perduta la ricca elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che tanto è servita a chiarire, sotto il profilo costituzionale ed economico-finanziario, i molteplici aspetti del complesso problema né, d'altro canto, si voleva, proponendo un sistema di controllo completamente nuovo, offrire a taluno la possibilità di appesantire l'iter del progetto di legge, quando è evidente l'esigenza di fornire quanto prima alla Corte più idonei strumenti di controllo.

Abbiamo, dunque, introdotto soprattutto modifiche alla legge 21 marzo 1958, n. 259. Anche in tal modo è, infatti, possibile conseguire il duplice risultato di attenuare l'inconveniente della molteplicità delle fonti normative e, soprattutto, di farne cessare radicalmente la più grave conseguenza, con l'eliminazione di ogni forma di duplicazione del controllo.

Occorre, in primo luogo, procedere all'unificazione dei due modi del controllo disposti dalla legge del 1958. E ciò è possibile, con l'applicazione generale dell'istituto del magistrato nominato presso l'ente, attualmente previsto solo per quelli con partecipazione statale. Pertanto le ipotesi degli articoli 2 e 12 della legge del 1958 si possono raccogliere in un solo articolo.

Si è pensato, poi, di introdurre nella lettera *b*) dell'articolo 2 della legge la espressa menzione dei contributi con finalità assistenziali e previdenziali. Ciò allo scopo di evitare interpretazioni deformanti, volte a sottrarre al controllo della Corte, in elusione del precetto costituzionale, enti che svolgono attività di rilevante interesse pubblico, amministrando ingenti mezzi finanziari, tratti da prestazioni obbligatorie per legge. Conseguentemente si è prescritto che gli atti normativi, nei quali è prevista l'applicazione di alcune disposizioni soltanto della legge del 1958 (così, ad esempio, per l'ENEL e per l'ISPE, rispettivamente dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, articolo 1, e dalla legge 27 febbraio 1967, n. 48, articolo 6, siano modificati nel senso che il controllo deve intendersi regolato secondo la nuova disciplina).

La generalizzazione dell'intervento del magistrato deve accompagnarsi all'esclusione dagli organi di revisione degli enti, sottoposti a controllo ai sensi della legge del 1958, dei magistrati della Corte, qualunque sia la fonte ed il titolo della partecipazione, sì da eliminare duplicazioni del controllo.

Organizzazione e funzionamento della Sezione del controllo.

La proposta di legge stabilisce la composizione della sezione di controllo indicando quali partecipanti il presidente della Corte, un presidente di sezione ad detto al coordinamento, i magistrati designati dal Presidente, nonché i magistrati delegati presso gli enti, limitatamente agli affari riguardanti la gestione finan-

ziaria degli enti presso i quali essi sono destinati.

È, in sostanza, l'attuale assetto che si ritiene utile conservare poiché esso appare rispondente all'esigenza di una compiuta deliberazione delle questioni di competenza della sezione.

L'oggetto del giudizio è introdotto all'esame del collegio mediante iscrizione all'ordine del giorno, disposta dal presidente, ovvero su proposta di un componente, previa deliberazione favorevole di almeno un terzo dei membri presenti.

Questa disciplina risponde alle caratteristiche del giudizio che non procede ad istanza di parte, ma è promosso e svolto *ex officio* e deve rivolgersi a tutte le questioni concernenti le gestioni finanziarie degli enti, secondo la valutazione degli stessi partecipanti al collegio, quindi non ammette troppo rigorose delimitazioni preliminari che potrebbero far venir meno la garanzia di un efficiente controllo, nell'interesse dell'ordinamento giuridico.

Mezzi istruttori.

I mezzi istruttori, mal definiti dalla legge del 1958, nel nuovo testo sono così disciplinati:

a) il magistrato presso l'ente: 1) può acquisire, anche ottenendone copia documentale, tutti i dati informativi concernenti la gestione, dei quali egli faccia richiesta; 2) quando riscontri irregolarità deve informarne gli organi dell'ente ed acquisirne le deduzioni che questi intendano produrre;

b) se la questione riguarda il comportamento del Ministero, il presidente di sezione preposto al coordinamento provvede ad informarne il Ministro stesso ed a richiederne le deduzioni scritte.

La competenza del presidente di sezione si afferma, nel caso, in quanto le questioni relative al comportamento ministeriale per lo più si propongono nel quadro di iniziative, svolte nell'esercizio di poteri di direzione e di controllo, che in-

teressano più enti e possono adeguatamente valutarsi e prospettarsi in sede generale;

c) si prevede che il Ministero o l'ente interessato possano formulare richieste di essere uditi presso la sezione;

d) al fine di garantire l'acquisizione alla Corte dei dati informativi, si prescrive l'obbligo del titolare dell'ufficio di presidenza dell'ente di soddisfare le richieste.

Statuizione della misura comminatoria del controllo.

Per dare ai rilievi efficacia sanzionatoria occorre sancire la responsabilità degli amministratori. Pertanto si è previsto espressamente, superando ogni dubbio dottrinale, che i titolari degli organi dell'ente, qualora non adottino provvedimenti in conformità alle pronunce della Corte in sede di controllo ed ove non si configuri un illecito penale, possano essere convenuti in giudizio, presso le sezioni giurisdizionali competenti in materia di conto e di responsabilità quando dalla loro condotta derivi un danno patrimoniale all'ente.

Altre norme.

L'adeguamento della disciplina giuridica del controllo sugli enti offre l'occasione per proporre anche talune modificazioni all'attuale disciplina del controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato. Si è voluto, così, istituire un nuovo rapporto fra magistrati e funzionari affidando a questi ultimi la cosiddetta « istruttoria preliminare » degli atti soggetti a controllo. Nello stesso tempo si è introdotta una norma di controllo collegiale all'interno di ogni ufficio della Corte. Nel complesso la nuova normativa tende a consentire la partecipazione di tutti i magistrati, assegnati ad uno stesso ufficio di controllo, alle decisioni finali, oggi di competenza del solo consigliere « delegato ».

D'altra parte, istituzionalizzando il rapporto funzionario-magistrato nell'ambito dell'istruttoria del controllo, si è voluto offrire al magistrato una più qualificata collaborazione (i concorsi per l'accesso alla carriera direttiva della Corte saranno più specializzati e più difficili) attribuendogli allo stesso tempo un ruolo di « supervisore » dell'attività di tutti gli impiegati assegnati all'ufficio, ruolo che gli consentirà maggiore autonomia di giudizio nei rapporti con l'amministrazione controllata.

* * *

La proposta di legge consta di 46 articoli.

L'articolo 1 riproduce il disposto dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'articolo 2, di nuova formulazione, definisce la specie di contribuzione ordinaria statale. Nella prima parte esso riproduce l'articolo 2 della legge del 1958 inserendo alla lettera b) la menzione dei contributi « con finalità assistenziale e previdenziale ». La lettera c), come terza specie di contribuzione, concerne gli apporti statali al patrimonio dell'ente pubblico adottando la formulazione usata dal legislatore nell'articolo 12 della legge del 1958.

L'articolo 3 riproduce l'analogo articolo della legge del 1958: stabilisce i modi di assoggettamento al controllo e determina i casi di esclusione del controllo.

L'articolo 4 riproduce l'articolo 4 della legge del 1958 che prevede la comunicazione alla Corte dei conti dei consuntivi e delle annesse relazioni degli organi di amministrazione e degli organi di revisione, nonché delle relazioni da questi ultimi prodotte in corso di esercizio.

L'articolo 5, di nuova formulazione, dispone la nomina, con atto del presidente della Corte, di un magistrato presso ciascuno degli enti assoggettati a controllo; stabilisce i poteri ed i compiti del magistrato, per l'acquisizione di atti e no-

tizie, nonché delle deduzioni degli organi interessati in merito alle questioni oggetto di rilievo. Di norma, inoltre, determina la posizione del magistrato in seno alla sezione del controllo. È, altresì, previsto che nessun compenso sia corrisposto al magistrato per l'attività che svolge presso l'ente.

La nuova disciplina assorbe il disposto dell'articolo 5 della legge del 1958 concernente l'obbligo di informazione dei rappresentanti statali presso gli enti.

L'articolo 6 riproduce integralmente l'articolo 6 della legge del 1958, a tenore del quale la Corte, in sede di sezione, può direttamente acquisire elementi di informazione presso gli enti e presso i ministeri competenti. La disposizione viene mantenuta in quanto esprime in pieno il principio che il controllo è attribuzione propria dell'organo collegiale, al quale partecipa il magistrato nominato presso l'ente. Tale organo, quindi, deve essere munito di poteri propri di indagine.

L'articolo 7, di nuova formulazione, sancisce l'obbligo del titolare dell'ufficio di presidenza dell'ente di fornire i dati richiesti a tenore degli articoli 5 e 6, premessa, in caso di inottemperanza, della successiva sanzione.

L'articolo 8 riproduce nella prima parte l'articolo 7 della legge del 1958 riguardante la presentazione delle relazioni annuali della Corte al Parlamento. Introduce, poi, due nuove disposizioni: 1) prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura della Corte, della notizia della comunicazione al Parlamento delle predette relazioni annuali; 2) dispone che la Corte possa, inoltre, riferire al Parlamento in qualsiasi momento, su irregolarità riscontrate.

L'articolo 9, di nuova formulazione, assorbe il contenuto dell'articolo 8 della legge del 1958, prevedendo la formulazione dei rilievi della Corte agli enti ed ai ministeri competenti. Prevede, poi, l'assoggettamento degli amministratori al giudizio di responsabilità in caso di mancata adozione delle misure riparatorie conseguenti ai rilievi, nei modi stabiliti dalla normativa in materia.

L'articolo 10 è l'analogo articolo della legge del 1958 che dispone l'allegazione al rendiconto generale dello Stato dell'elenco degli enti sottoposti alla disciplina della legge.

L'articolo 11 riproduce l'articolo 11 della legge del 1958, a tenore, del quale i decreti 8 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442, non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della nuova legge.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 13 della legge del 1958 che designa gli enti sottratti al controllo della Corte modificandone la dizione nel senso di menzionare, anziché gli istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'ispettorato, le aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 15 della legge del 1958 disponendo l'esclusione dei magistrati della Corte dagli organi di revisione di tutti gli enti soggetti alla disciplina della legge.

L'articolo 14, di nuova formulazione, assoggetta al controllo della Corte l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, l'ENEL e l'ISPE.

L'articolo 15 detta norme sulla composizione della sezione.

L'articolo 16 determina la formazione del collegio e prevede i modi di introduzione delle questioni al suo esame.

L'articolo 17 fissa le competenze del magistrato istruttore.

Gli articoli 18 e 19 stabiliscono i modi dell'istruzione nei confronti dell'ente e dei ministeri, prevedendo la competenza del presidente di sezione nelle relazioni con questi ultimi.

L'articolo 20 prevede la facoltà di audizione dei rappresentanti degli enti e dei ministeri.

L'articolo 21 stabilisce il contenuto delle deliberazioni di sezione, prevedendo l'invito rivolto agli enti e ministeri, ove ne abbiano fatto richiesta, di produrre oralmente le ragioni dell'amministrazione.

L'articolo 22 specifica i modi di intervento degli enti e ministeri attribuendo al presidente di sezione il compito di partecipare alla deliberazione della sezione, in-

dividendo i soggetti legittimati ad intervenire, disponendo che questi si limitino ad esporre le ragioni dell'amministrazione.

L'articolo 23 fa un'elencazione di enti i cui conti consuntivi debbono essere annessi agli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti. Si è così aggiornato l'elenco contenuto nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 668, e si è delegato il Presidente del Consiglio dei ministri a provvedere a successivi aggiornamenti, anche su proposta della Corte dei conti. Si è previsto, tuttavia, un vincolo all'attività dell'esecutivo: nessun ente potrà, infatti, venir cancellato dall'elenco ove manchi l'assenso della Corte.

L'articolo 24 fissa il nuovo ordinamento del personale di magistratura. Abolisce le qualifiche di referendario e primo referendario che, nella nuova organizzazione del controllo, perdono per i magistrati la loro originaria funzione (infatti divengono qualifiche della carriera direttiva). L'articolo prevede altresì la restituzione ai ruoli della Corte dei posti portati in diminuzione per effetto della legge sul personale « *ex combattente* ». La norma si ricollega alle gravi difficoltà in cui si è trovato l'organo di controllo per l'esodo anticipato.

Gli articoli da 25 a 29 prevedono la nuova organizzazione degli uffici di controllo: *a)* affidamento a funzionari direttivi della « istruttoria preliminare »; *b)* collegialità del controllo; *c)* istituzione delle segreterie degli uffici di controllo.

Gli articoli da 30 a 43 specificano le attribuzioni delle varie carriere del perso-

nale amministrativo della Corte. Non si tratta di vere e proprie innovazioni. Si è solo voluto chiarire meglio quanto già previsto dalle leggi vigenti sul pubblico impiego. Conseguentemente si è previsto un nuovo ordinamento del consiglio di amministrazione.

L'articolo 44 risolve l'annoso problema dei « distaccati » vietando che personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria (il personale, cioè, che dipende dalle amministrazioni controllate) possa essere comandato a prestare servizio presso gli uffici centrali e le delegazioni regionali della Corte dei conti. La norma vuole eliminare una situazione palesemente illegittima che ha determinato in passato episodi spiacevoli.

L'articolo 45 dispone in merito al lavoro straordinario fissandone il nuovo limite massimo.

L'articolo 46 riguarda la copertura della spesa. Per l'esercizio finanziario 1987 essa non potrà eccedere i normali stanziamenti di bilancio per i passaggi di carriera a causa del livello retributivo degli interessati.

* * *

Considerata la fondamentale importanza, sotto tutti gli aspetti, di una maggiore incisività del controllo esercitato dalla Corte dei conti, la necessità di una sua struttura adeguata ai compiti di istituto, affidiamo la presente proposta di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Corte dei conti, in attuazione dell'articolo 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, partecipa al controllo sugli enti stessi secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

1. Agli effetti della presente legge sono contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale, per la gestione finanziaria di merito, ha assunto a proprio carico con carattere di periodicità, oppure quando per più di un biennio sono iscritti nel relativo bilancio;

b) le imposte, le tasse ed i contributi — compresi quelli con finalità assistenziale e previdenziale — che gli enti sono autorizzati ad imporre con carattere di continuità, o che sono comunque ad essi devoluti;

c) gli apporti al patrimonio degli enti pubblici, in capitale, servizi o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, da parte dell'Amministrazione dello Stato o di un'azienda autonoma statale.

ART. 3.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le

condizioni di cui all'articolo 2 sono sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati.

2. Sono esclusi dal controllo:

a) gli enti di interesse esclusivamente locale;

b) gli enti nei cui confronti, in relazione alla loro natura ed alla consistenza patrimoniale e finanziaria, la contribuzione dello Stato è di particolare tenuità;

c) gli enti ai quali la contribuzione dello Stato è concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

3. Quando un ente, sottoposto al controllo, contribuisce ad altro ente nelle forme di cui all'articolo 2 ha il dovere di darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, ai fini dell'applicazione della presente legge nei confronti dell'ente che fruisce della contribuzione, salva l'esclusione di cui alla lettera a) del precedente comma.

4. Quando non più sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, con le stesse modalità di cui al comma 1 del predetto articolo, è dichiarata la cessazione della sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.

5. Il Presidente della Corte dei conti comunica motivatamente ogni anno alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro ed al Ministro competente, i nominativi degli enti per i quali, a giudizio della Corte, sussistono le condizioni per la sottoposizione al controllo e quelli per i quali tali condizioni sono venute meno.

ART. 4.

1. Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio con il relativo conto dei profitti e delle perdite corredati delle relazioni dei rispettivi organi

amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

2. Sono inoltre trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione presentate nel corso dell'esercizio.

ART. 5.

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di controllo, il presidente della Corte destina, con proprio decreto, un magistrato presso ciascun ente sottoposto a controllo.

2. Il magistrato interviene alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione dell'ente. In qualsiasi momento può acquisire notizie sull'andamento della gestione o su singole operazioni prendendo visione presso gli uffici dell'ente, nonché acquisendo copia, di qualunque atto concernente la gestione. Quando riscontra irregolarità, formula le proprie osservazioni agli organi dell'ente, che possono produrre in merito deduzioni scritte. Inoltre, con inserimento nel verbale delle riunioni, può prospettare, in relazione al comportamento dell'ente, i termini delle singole questioni chiedendo deduzioni scritte.

3. Il magistrato integra la sezione, di cui al successivo articolo 15, per gli adempimenti a questa spettanti in ordine all'ente presso il quale esercita le funzioni previste dai precedenti commi e svolge la relazione sulla gestione dell'ente medesimo.

4. Per l'esercizio delle funzioni a lui affidate presso l'ente nulla spetta al magistrato della Corte.

ART. 6.

1. Quando, ai fini del controllo, la Corte dei conti ritiene insufficienti gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della presente legge, può chiedere, agli enti con-

trollati ed ai Ministri competenti, informazioni, notizie, atti, documenti e quant'altro concerne la gestione finanziaria.

ART. 7.

1. Il presidente dell'ente o chi ne esplica le funzioni deve fornire le informazioni, le notizie, gli atti, i documenti e quant'altro gli è stato chiesto in applicazione dei precedenti articoli 5 e 6. Quando le richieste non sono evase, la sezione di cui al successivo articolo 15, ne prescrive l'adempimento, fissandone un termine.

2. Trascorso inutilmente il termine la sezione, con ordinanza del proprio presidente, dispone la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

ART. 8.

1. Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, la Corte dei conti, con propria determinazione, comunica ai Presidenti dei due rami del Parlamento i documenti stessi e riferisce sul risultato del controllo eseguito.

2. Ravvisandone l'opportunità, in qualsiasi momento, la Corte dei conti riferisce al Parlamento sulle irregolarità riscontrate nella gestione finanziaria degli enti soggetti a controllo.

3. Della comunicazione di cui al comma 1 a cura della Corte dei conti, è data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 9.

1. La Corte quando accerta irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritiene opportuno, formula, in qualsiasi momento, i propri rilievi al Ministro del tesoro, al Ministro competente e all'ente.

2. Quando i titolari degli enti o i loro organi competenti non si conformano alle pronunce della Corte, sempre che non si configurino più gravi responsabilità ricadenti nella competenza del magistrato penale, possono essere assoggettati al giudizio di responsabilità per l'applicazione delle misure previste dalla legge che disciplina l'esercizio della giurisdizione attribuita alla Corte dei conti dall'articolo 103 della Costituzione nei confronti di amministratori, sindaci, funzionari, impiegati ed agenti degli enti pubblici.

ART. 10.

1. Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato l'elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge.

ART. 11.

1. I regi decreti 8 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442, non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.

ART. 12.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni, alle province, ai comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed alle aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

ART. 13.

1. Entro un anno dalla sua entrata in vigore gli organi competenti degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, provvedono alla modificazione delle norme concernenti la composizione dei collegi sindacali e degli organi di revisione di cui i rappresentanti della Corte dei conti non possono più fare parte.

ART. 14.

1. Il controllo della Corte dei conti sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sull'Ente nazionale per l'energia elettrica e sull'Istituto di studi per la programmazione economica, rispettivamente previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dall'articolo 28 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, viene esercitato secondo le norme della presente legge.

ART. 15.

1. Ai fini dell'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, la sezione di controllo della Corte dei conti è composta dal presidente della Corte, che la presiede, da un presidente di sezione preposto al coordinamento del controllo e dai magistrati ad essa assegnati, all'inizio di ciascun anno, con ordinanza del presidente della Corte.

ART. 16.

1. Alle adunanze della sezione partecipano con diritto di voto, limitatamente agli affari dell'ente controllato, i magistrati destinati presso gli enti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

2. La sezione delibera sulle questioni iscritte all'ordine del giorno.

3. Possono venir esaminate questioni non iscritte all'ordine del giorno quando la proposta è approvata da almeno un terzo dei presenti.

4. Le determinazioni della sezione sono adottate con un numero di votanti non inferiore a sette ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 17.

1. I magistrati assegnati alla sezione svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'istruzione delle questioni che

ritengono di dover sottoporre alla sezione stessa relative al comportamento dell'ente o del Ministero vigilante.

ART. 18.

1. Per quanto attiene al comportamento dell'ente, il magistrato, nel corso dell'istruzione, può prospettare all'ente i termini delle singole questioni chiedendo con lettera deduzioni scritte.

2. Il magistrato presenta le risultanze della istruttoria al presidente di sezione e questi, su proposta dello stesso magistrato o d'ufficio, può informare i Ministeri vigilanti chiedendo i chiarimenti che essi ritengono di dover formulare in ordine al comportamento dell'ente.

ART. 19.

1. Per quanto attiene al comportamento dei Ministeri vigilanti, il magistrato presenta le risultanze dell'istruttoria preliminare al presidente di sezione preposto al coordinamento il quale, con lettera, formula dettagliata richiesta di deduzioni scritte.

2. Delle deduzioni dei Ministeri il magistrato tiene conto al fine del completamento dell'istruzione. La questione viene poi sottoposta all'esame della sezione che procede nelle forme indicate nell'articolo 21.

ART. 20.

1. I Ministeri vigilanti e l'ente possono chiedere di essere uditi prima che la sezione emetta pronuncia.

ART. 21.

1. La sezione inizia l'esame della questione con la relazione del magistrato e

discute sui documenti, atti o quanto altro presentato e:

a) nell'ipotesi di cui all'articolo 20, dispone che i Ministri e l'ente siano invitati a svolgere le proprie ragioni in una successiva adunanza, nelle persone e con le modalità di cui al successivo articolo 22;

b) rimette la questione al magistrato relatore per un'ulteriore istruzione;

c) pronuncia definitivamente, formulando rilievo o dichiarando non esservi luogo ad elevarlo.

ART. 22.

1. La comunicazione dell'invito, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, fatta dal presidente di sezione preposto al coordinamento, deve contenere:

a) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la sezione si aduna per trattare la questione;

b) l'avvertimento ai Ministeri vigilianti ed all'ente che essi, per esporre le loro ragioni, hanno facoltà di intervenire all'adunanza nella persona dei legittimi rappresentanti oppure per delega, rispettivamente, nelle persone di funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente oppure di direttore generale o grado equipollente.

2. Dieci giorni prima dell'adunanza i ministri o l'ente possono depositare memorie o documenti.

3. I Ministeri o l'ente attraverso le persone dei soggetti legittimati, svolgono, dopo l'esposizione del magistrato relatore, le proprie considerazioni in ordine alla questione in esame.

4. Il presidente di sezione, constatata la ritualità e la tempestività della comunicazione dell'invito, dichiara aperta l'adunanza anche in assenza dei rappresentanti del Ministero o dell'ente e procede.

ART. 23.

1. I conti consuntivi degli enti sotto indicati sono annessi agli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri:

a) MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE:

1) Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo;

2) Ente di sviluppo in Sardegna (ETFAS);

3) Ente parco nazionale « Gran Paradiso »;

4) Ente per la colonizzazione del Delta padano;

5) Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

6) Ente nazionale risi;

7) Ente per la riforma fondiaria agraria in Sicilia;

8) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania;

9) Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;

10) Federazione nazionale della caccia;

11) Istituto nazionale della nutrizione;

12) Opera per la valorizzazione della Sila;

13) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'ente del Flumendosa;

14) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

15) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti;

16) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera per la valorizzazione della Sila;

17) Unione nazionale incremento razze equine;

b) **MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:**

1) Istituto nazionale per lo studio della congiuntura;

2) Istituto di studi per la programmazione economica;

c) **MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO:**

1) Istituto nazionale per il commercio estero;

d) **MINISTERO DELLE FINANZE:**

1) Istituto nazionale gestione imposte di consumo;

e) **MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO:**

1) Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

2) Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

3) Ente nazionale per l'energia elettrica;

4) Istituto nazionale delle assicurazioni;

f) **MINISTERO DELL'INTERNO:**

1) Ente nazionale per la protezione degli animali;

2) Ente nazionale sordomuti;

3) Ente nazionale ciechi civili;

g) **MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:**

1) Ente autonomo acquedotto pugliese;

2) ente autonomo del Flumendosa;

3) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

4) Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;

h) **MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE:**

1) Servizio per i contributi agricoli unificati;

2) Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

3) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

4) Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

6) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

7) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

8) Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

9) Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

10) Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

11) Gestione case per lavoratori;

12) Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;

13) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

14) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;

15) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;

16) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti di aziende industriali;

17) Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

18) Istituto nazionale della previdenza sociale;

i) MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI:

1) Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie;

2) Ente autonomo di gestione per le aziende termali;

3) Ente autonomo di gestione per il cinema;

4) Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica;

5) Ente nazionale idrocarburi;

6) Istituto per la ricostruzione industriale;

l) MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI:

1) RAI — Radiotelevisione italiana s.p.a;

m) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:

1) Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie;

2) Istituto nazionale « G. Kirner »;

3) Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali, moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano);

n) MINISTERO DELLA SANITÀ:

1) Associazione italiana della Croce Rossa;

2) Istituti fisioterapici ospedalieri;

3) Lega italiana per la lotta contro i tumori;

4) Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia;

o) MINISTERO DEL TESORO:

1) Commissariato per la gioventù italiana (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri);

2) Ente nazionale assistenza lavoratori (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri);

3) Istituto centrale di statistica (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri);

4) Opera nazionale invalidi di guerra (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri);

5) Opera nazionale orfani di guerra (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri);

6) Ente nazionale per le Tre Venezie (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri);

7) Istituto poligrafico dello Stato;

8) Ufficio italiano cambi;

p) MINISTERO DEI TRASPORTI:

1) Ente autotrasporto merci;

q) MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO:

1) Automobile club d'Italia;

2) Comitato olimpico nazionale italiano;

3) Ente nazionale per il turismo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, anche su proposta del presidente della Corte dei conti, può con proprio decreto modificare l'elenco di cui al comma 1 del presente articolo. La cancellazione di un qualsiasi ente dall'elenco ha luogo solo quando il presidente della Corte dei conti ha espresso il proprio assenso.

ART. 24.

1. I magistrati della Corte dei conti si distinguono, secondo le funzioni, in:

a) presidente;

b) procuratore generale;

c) presidenti di sezione;

d) consiglieri;

e) vice procuratori generali.

2. Un consigliere svolge le funzioni di segretario generale.

3. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono le qualifiche di referendario e di primo referendario sono iscritti nella qualifica di consigliere nello stesso ordine di ruolo.

4. Il disposto di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica nel caso di collocamenti a riposo del personale di magistratura e del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti.

5. I posti portati in diminuzione nella qualifica iniziale dei ruoli suddetti, in dipendenza dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono restituiti ai ruoli stessi con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

1. La sezione del controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, da almeno due presidenti di sezione e dai consiglieri dirigenti gli uffici di controllo e le delegazioni regionali.

2. La sezione del controllo ogni anno, con ordinanza del presidente, è suddivisa in collegi distinti per settori o per materie. Ogni collegio è composto almeno da sette magistrati e delibera a maggioranza assoluta.

3. Il magistrato che ha deferito la questione alla sezione partecipa, con diritto di voto, alla seduta in qualità di relatore.

4. Quando il collegio rileva che il punto di diritto sottoposto al proprio esame ha dato o può dare luogo a contrasti interpretativi ovvero comporta la soluzione di questioni di principio di particolare importanza può, con propria ordinanza, rimettere la questione all'esame della sezione in adunanza plenaria.

5. In tali casi la sezione del controllo in adunanza plenaria, con provvedimento motivato dal presidente della Corte, può

essere investita dalla pronuncia su atti sottoposti all'esame degli uffici di controllo.

6. La sezione del controllo per la regione siciliana composta da almeno cinque magistrati, è presieduta da un presidente di sezione e delibera a maggioranza assoluta.

ART. 26.

1. All'esercizio del controllo, con ordinanza del presidente della Corte, sono destinati annualmente per ciascuna amministrazione o per determinati settori o materie, tre o più consiglieri.

2. Il consigliere più anziano nella qualifica, nella sua qualità di dirigente l'ufficio, incarica gli altri magistrati del coordinamento delle attività istruttorie relative agli atti ed alle gestioni assoggettate al controllo.

ART. 27.

1. L'istruttoria degli atti e delle gestioni sottoposte al controllo è affidata a funzionari della carriera direttiva della Corte dei conti.

2. Il funzionario istruttore, quando ritiene legittimo l'atto o regolare la gestione, formula richiesta scritta di ammissione al visto o di dichiarazione di regolarità al magistrato incaricato.

3. Quando il magistrato incaricato ritiene l'atto illegittimo o la gestione irregolare ne riferisce per iscritto al consigliere dirigente il quale sottopone la questione all'esame dei magistrati dell'ufficio e, se non è raggiunta una decisione, con atto motivato comunicato all'amministrazione, ne deferisce l'esame alla sezione del controllo.

ART. 28.

1. I funzionari ed i magistrati addetti al controllo possono chiedere chiarimenti all'amministrazione, acquisire documenti,

procedere ad ispezioni su cose e luoghi, nonché raccogliere dichiarazioni e quanto altro necessario: essi sono assistiti da un impiegato della carriera di concetto che redige i relativi verbali.

2. Il funzionario che nell'esercizio delle proprie attribuzioni riscontra fatti che possono dar luogo a responsabilità perseguibili avanti alla Corte dei conti, ne dà immediata notizia al consigliere dirigente ed al procuratore generale, salvo l'obbligo di referto all'autorità giudiziaria, quando nei fatti medesimi sono ravvisabili estremi di reato.

ART. 29.

1. In considerazione di ciascuna amministrazione o per determinati settori o materie, sono istituiti altrettanti uffici di segreteria, ai quali vengono assegnati impiegati della carriera direttiva che curano l'istruttoria degli atti e dei documenti soggetti al riscontro, la tenuta delle scritture, le verificazioni sulla base delle istruzioni impartite dal consigliere dirigente e tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile complementari all'esercizio della funzione di controllo. Impiegati della carriera di concetto coadiuvano i funzionari direttivi.

2. Ogni direttore di segreteria vigila sull'attività del personale dipendente e risponde direttamente dell'andamento dell'ufficio al consigliere dirigente. Ciascun direttore compila annualmente i rapporti informativi del personale addetto alla segreteria.

3. Le funzioni di direttore di segreteria sono attribuite a funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente.

ART. 30.

1. Le carriere del personale amministrativo della Corte dei conti sono distinte in:

- a) carriera direttiva;
- b) carriera di revisione;

- c) carriera esecutiva: amministrativa, tecnica e di dattilografia;
- d) carriera ausiliaria.

ART. 31.

1. La carriera direttiva della Corte dei conti comprende le seguenti qualifiche:

- a) dirigente generale;
- b) dirigente superiore;
- c) primo dirigente;
- d) primo referendario;
- e) referendario;
- f) vice referendario.

2. In deroga all'articolo 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, gli esami per l'ammissione alla carriera direttiva della Corte dei conti, consistono in tre prove scritte, di cui una a carattere prevalente pratico, ed in un colloquio.

ART. 32.

1. Il personale della carriera direttiva della Corte dei conti svolge le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, integrate da quelle previste dall'articolo 11 — escluso l'ultimo comma — della legge 30 aprile 1964, n. 193, nonché quelle previste nella presente legge.

2. Un funzionario della carriera direttiva svolge le funzioni di segretario di sezione.

ART. 33.

1. La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

- a) revisore capo;
- b) revisore principale;
- c) revisore.

ART. 34.

1. Il personale della carriera di concetto esercita le attribuzioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, cura la revisione contabile degli atti e delle gestioni soggetti al controllo coadiuvando i funzionari della carriera direttiva nelle forme e nei modi stabiliti dal direttore dell'ufficio.

2. Il presidente della Corte dei conti può, con provvedimento motivato dalle esigenze di servizio delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, attribuire eccezionalmente al personale di concetto funzioni spettanti al personale della carriera direttiva, ad eccezione della direzione degli uffici di segreteria.

ART. 35.

1. La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:

a) personale amministrativo:

- 1) coadiutore superiore;
- 2) coadiutore principale;
- 3) coadiutore;

b) personale tecnico:

- 1) coadiutore meccanografico superiore;
- 2) personale meccanografico;

c) personale di dattilografia:

- 1) coadiutore dattilografo superiore;
- 2) coadiutore dattilografo.

ART. 36.

1. Il personale della carriera esecutiva attende ai compiti di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica

blica 28 dicembre 1970, n. 1077, integrati, per il personale addetto agli uffici che svolgono attività giurisdizionale, dalle attribuzioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 10 aprile 1964, n. 193, ove non di competenza della carriera superiore.

ART. 37.

1. La carriera ausiliaria comprende le seguenti qualifiche:

a) personale addetto agli uffici:

- 1) commesso capo;
- 2) commesso;

b) personale tecnico:

- 1) agente tecnico capo;
- 2) agente tecnico;

c) personale addetto alla conduzione degli automezzi:

- 1) capo autorimessa;
- 2) autista.

ART. 38.

1. Il personale della carriera ausiliaria attende alle mansioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché all'articolo 15 della legge 10 aprile 1964, n. 193.

ART. 39.

1. Il presidente della Corte dei conti provvede con propria ordinanza, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il segretario generale ed il capo del personale amministrativo, alla preposizione dei funzionari della carriera direttiva alla direzione degli uffici.

2. Le funzioni di capo del personale amministrativo sono svolte dal funzionario della carriera direttiva con qualifica più elevata.

ART. 40.

1. A modifica dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1953, n. 161, le funzioni di segretario delle commissioni per il gratuito patrocinio per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, in Roma ed in Palermo, sono svolte da un funzionario della carriera direttiva della Corte stessa, nominato con ordinanza del presidente.

ART. 41.

1. Il consiglio di amministrazione per il personale amministrativo della Corte dei conti, compreso quello ausiliario, è nominato per un biennio, con ordinanza del presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza, ed è composto da un presidente di sezione, da tre consiglieri, dal segretario generale, dal capo del personale con funzioni di relatore, da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente di cui uno svolge le funzioni di segretario e da quattro rappresentanti del personale, eletti con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per ogni componente del consiglio è nominato un supplente.

3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti, oltre al presidente.

ART. 42.

1. L'articolo 21 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. Per gli impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria la commissione di disciplina è presieduta da un presidente di sezione

o da un consigliere ed è composta da due funzionari direttivi aventi qualifica non inferiore a quella di primo referendario.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva.

3. La Commissione di disciplina è nominata ogni due anni con ordinanza del presidente della Corte.

4. Per ciascuno dei due componenti la commissione e per il segretario è contemporaneamente nominato un supplente.

5. Nessuno dei componenti la commissione di disciplina può essere nominato per il biennio immediatamente successivo ».

ART. 43.

1. Le commissioni esaminatrici, nominate con decreto del Presidente della Corte sentito il consiglio di presidenza, sono così composte:

a) per la carriera direttiva: da un consigliere, presidente, da tre funzionari della carriera direttiva e da un professore ordinario di materie giuridiche od economiche nelle università, membri;

b) per la carriera di concetto: da un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente, da tre funzionari della carriera direttiva e da un professore di ragioneria negli istituti di istruzione di secondo grado, membri;

c) per la carriera esecutiva: da tre funzionari della carriera direttiva, di cui uno, con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente;

d) per la carriera ausiliaria: da due funzionari della carriera direttiva, di cui uno con funzioni di presidente, e da un impiegato della carriera di concetto, per la carriera del personale addetto agli uffici, oppure da un esperto esterno alla amministrazione per il personale tecnico e per gli autisti.

2. Le funzioni di segretario per le commissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 sono svolte da un fun-

zionario della carriera direttiva, e per le commissioni di cui alla lettera *d*) da un impiegato della carriera di concetto.

ART. 44.

1. È vietato il comando presso la Corte dei conti degli impiegati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, anche autonome o con ordinamento autonomo, delle regioni e degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, che attualmente presta servizio presso la Corte dei conti, cessa dal comando.

ART. 45.

1. Per il personale amministrativo della Corte dei conti, escluso quello dirigente, il limite massimo del lavoro straordinario è di sessanta ore mensili.

ART. 46.

1. Alla spesa per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1987, con i normali stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il personale amministrativo della Corte dei conti.